



CITTA' DI GIULIANOVA

PROVINCIA DI TERAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE IL
SUOLO PUBBLICO MEDIANTE STRUTTURE
DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI**

INDICE
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Oggetto
- Articolo 3 – Carattere della concessione
- Articolo 4 – Definizione della procedura concessoria
- Articolo 5 – Richieste di concessione
- Articolo 6 – Istruttoria
- Articolo 7 – Durata della concessione d’uso del suolo

PARTE II
STRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

- Articolo 8 - Definizione
- Articolo 9 – Finalità
- Articolo 10 – Caratteristiche
- Articolo 11 – Modalità d’uso delle infrastrutture di ricarica
- Articolo 12 – Prescrizioni
- Articolo 13 - Pubblicità
- Articolo 14 – Manutenzione
- Articolo 15 – Rimozione e sanzioni
- Articolo 16 – Decadenza
- Articolo 17 – Disposizioni finali

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento è uno strumento volto a fornire criteri formali e funzionali affinché le strutture di ricarica dei veicoli elettrici su area pubblica siano realizzate per lo scopo a cui sono preposte e costituiscano un servizio al cittadino che operi la scelta della mobilità elettrica.
2. Il presente Regolamento si propone di ridurre i tempi di rilascio dell'autorizzazione attraverso uno snellimento dell'iter procedurale.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. Sono soggette al presente Regolamento le richieste di Concessione per la installazione ed esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici che prevedano che tale fornitura avvenga su suolo pubblico.
2. Il soggetto proponente l'istanza di Concessione per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici è il titolare dell'atto di concessione che ne deriva.
3. Le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 17 sexies della Legge 07.08.2012 n. 134, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

ARTICOLO 3 – CARATTERE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni per strutture di ricarica dei veicoli elettrici comportano occupazione permanente di suolo pubblico.
2. A termini del comma 9 dell'art. 57 della legge 11 settembre 2020 n. 120, i soggetti qualificati che intendono realizzare e gestire a proprie cure e spese, senza vincolo di esclusività, possono essere esentati dal pagamento del CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA di cui al Regolamento comunale vigente, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
3. Con determina dirigenziale si provvede alla approvazione del relativo schema di concessione di cui al presente articolo.

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA CONCESSORIA

1. La procedura oggetto del presente regolamento è finalizzata al rilascio della concessione di suolo pubblico per installazione e esercizio delle strutture per la distribuzione di energia elettrica per la ricarica dei veicoli con motori ad alimentazione elettrica o ibridi.
2. Il rilascio della Concessione Suolo Pubblico per l'installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici avviene attraverso un provvedimento di autorizzazione, rilasciata dall'Area Tecnica, previa istruttoria ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche, finalizzata ad accertarne la conformità tecnica - amministrativa.

ARTICOLO 5 – RICHIESTE DI CONCESSIONE

1. La installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici sono consentiti solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione.
2. La domanda va presentata all'Area Tecnica del Comune.
3. La domanda va redatta utilizzando il modulo di domanda che sarà reso disponibile sul sito del Comune e presso gli uffici competenti in marca da bollo e deve contenere, pena la sua

improcedibilità, tutti i dati ivi richiesti.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti amministrativi e tecnico-progettuali indicati nel modulo di domanda, di cui al precedente punto 3, necessari per l'istruttoria tecnica.

ARTICOLO 6 – ISTRUTTORIA

1. Pervenuta la domanda di concessione per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici presso l'ufficio competente, il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura di istruttoria. L'avvio del procedimento è pertanto contestuale alla presentazione della domanda.
2. L'Area Tecnica acquisisce la documentazione tecnica da Aree ed Enti competenti al rilascio delle certificazioni, dei pareri e la documentazione eventualmente già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici e li fa convergere in un verbale di Conferenza dei Servizi istruttoria che dovrà essere posto alla base del provvedimento concessorio.
3. In caso di più domande di concessione aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di protocollazione della istanza, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. In caso di evidente impossibilità di applicare il metodo suddetto, quale criterio di massima imparzialità, si utilizzerà il sorteggio.
4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede alla conclusione del procedimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della richiesta quale effettivo avvio del procedimento tecnico istruttoria. In caso di interventi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 14 ter il termine temporale si amplia a giorni 90.
5. Qualora l'ufficio evidenzi esigenze istruttorie finalizzate al rilascio della concessione il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE D'USO DEL SUOLO

1. La concessione d'uso del suolo per l'installazione dell'infrastruttura di ricarica avrà durata di **10 anni** e potrà successivamente essere prorogata per ulteriori 5 anni su specifica richiesta dell'operatore e a seguito di approvazione da parte del Comune di Giulianova. In caso di mancata richiesta di proroga o diniego da parte del Comune, l'operatore è obbligato a ripristinare, a proprie spese, i luoghi come erano in origine.

PARTE II

STRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

ARTICOLO 8 - DEFINIZIONE

1. Per "punto di ricarica" si intende un'interfaccia, anche caratterizzata da più prese e/o connettori, in grado di ricaricare un veicolo alla volta e pertanto associato ad uno stallo dedicato alla sosta dei veicoli alimentati a energia elettrica in ricarica.
2. Per "infrastruttura di ricarica" o "colonnina" si intende un manufatto di norma caratterizzato dalla presenza di due punti di ricarica.
3. La struttura di ricarica si compone di:

Soprasuolo

- a) Una colonnina di ricarica avente un basamento che possiede una superficie che non superi

- 0,50 mq.;
- b) Almeno due stalli di sosta ad essa dedicati e finalizzati alla sola sosta per la ricarica del veicolo elettrico.

Sottosuolo

- a) Una infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli elettrici che si colleghino alla struttura di ricarica.

ARTICOLO 9 – FINALITA'

1. La struttura di ricarica per veicoli elettrici assolve una finalità di servizio fornito al pubblico senza limitazioni di utenza in quanto realizzato attraverso l'occupazione di una porzione di suolo pubblico.

ARTICOLO 10 – CARATTERISTICHE

1. Le infrastrutture concesse dovranno essere frutto di scelte tecnologiche che derivino da standard approvati a livello internazionale a garanzia della sicurezza e della corretta funzionalità nell'utilizzo delle medesime da parte dell'utenza su area pubblica.
2. Nel merito degli aspetti tecnici della infrastruttura, proposta con progetto finalizzato alla concessione, risulterà rilevante la compresenza di differenti modalità di ricarica attraverso una dotazione di connettori standardizzati compatibili con la ricarica lenta – per la quale verrà definito un regime specifico di gestione della sosta – e con la ricarica veloce, sempre su standard consolidati, consentendo così al maggior numero di utilizzatori l'accesso al servizio di ricarica elettrica. La colonnina dovrà possedere come dotazione minima la concessione di ricarica con modalità lenta cui potrà essere associata quella veloce o rapida in corrente alternata AC o extra rapida in corrente continua DC.
3. A garanzia della sicurezza della ricarica su area pubblica, non saranno ammesse altre tipologie di connessione che, non standardizzate sotto l'aspetto della sicurezza e prevenzione dei rischi da elettrocuzione, non corrispondano alle attuali modalità autorizzate dalla norma nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 11 – MODALITA' D'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

1. Uno degli aspetti di maggior attenzione nel merito delle scelte tecnologiche – veicoli elettrici su area pubblica – è l'alta interoperabilità dell'infrastruttura a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza del servizio, in tal modo aperto a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati.
2. I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:
- In linea con la direttiva 2014/94/EU i gestori si impegnano a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici.
 - I gestori si impegnano inoltre a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone, per la geolocalizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica, attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea.
 - Metodi di pagamento: al fine di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari oppure occasionali, in aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intende adottare è anche richiesta la possibilità per l'utente di pagare tramite carta di credito contactless o comunque con sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover

stipulare contratti.

3. Le strutture di ricarica e gli stalli di sosta posti in prossimità di esse sono accessibili solo a veicoli alimentati a energia elettrica. In ogni caso, per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche. Negli stalli di sosta posti in corrispondenza delle colonnine, la sosta è regolata secondo i seguenti principi:
 - È vietata ai veicoli, pur alimentati ad energia elettrica, che non siano effettivamente in fase di ricarica.
 - È consentita fino a un massimo di 60 minuti ai veicoli alimentati ad energia elettrica che siano in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza elevata.
 - È consentita fino a un massimo di 2 ore, dalle 7.00 alle ore 22.00, ai veicoli alimentati ad energia elettrica che siano in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza standard.
 - I tempi di permanenza per la ricarica dei veicoli, sopra indicati, sono stabiliti dal Comune di Giulianova e potranno essere modificati a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture e del parco veicolare elettrico.
4. I dati rilevati relativamente al numero di utenti, numero di ricariche, kWh consumati per ogni utente e per ogni infrastruttura di ricarica, tempo di ricarica, stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione in tempo reale al Comune di Giulianova. Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuativamente per tutti i giorni dell'anno solare 24 ore su 24. Ogni infrastruttura di ricarica dovrà essere in comunicazione con il centro di controllo sviluppato dall'operatore. Dovrà essere garantito il corretto e continuativo funzionamento delle infrastrutture di ricarica, il cui stato dovrà essere monitorato dall'operatore in tempo reale. In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture di ricarica dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela e al Comune di Giulianova. Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica.

ARTICOLO 12 - PRESCRIZIONI

1. Viene richiesta un'attenta analisi progettuale finalizzata alla ottimizzazione dell'infrastruttura che massimizzi l'uso fatto dello spazio pubblico concesso.
2. Lo spazio occupato dalla struttura di ricarica su marciapiede non potrà comunque superare una superficie pari a 0,50 mq. A questo sarà collegata una superficie pari a mq. 20 per un numero minimo di due stalli di sosta in carreggiata finalizzata alla ricarica.
3. In aree, **(come individuate nella planimetria allegata)** del centro storico e nel contesto monumentale del Lungomare, anche non sottoposte a vincolo della Soprintendenza, saranno ammissibili solo strutture di ricarica aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro del contesto in cui si propone l'installazione.
4. Nelle aree di sosta pertinenti all'impianto, ogni due stalli riservati all'impianto, il titolare della concessione dovrà, in particolare, installare anche un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale sulla base delle prescrizioni del Comando della Polizia Locale e nel rispetto del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento.
5. Nelle more di una specifica pianificazione, le proposte di installazione delle strutture di ricarica dovranno tenere conto della presenza di altre strutture su suolo pubblico con medesima funzione entro un raggio di 500 mt.

6. In caso di presenza di una struttura su suolo pubblico già insistente entro un raggio di 500 mt., la concessione non potrà essere rilasciata salvo motivata e provata esigenza di installazione da dimostrarsi con relazione a supporto.
7. Per le aree soggette ad uso pubblico la richiesta dovrà essere presentata dalla proprietà o da un soggetto che attesti e documenti di avere un idoneo titolo ai sensi di legge sull'area oggetto dell'istanza.

ARTICOLO 13 – PUBBLICITA'

1. E' consentita la pubblicità, previa autorizzazione del competente Settore, con il nome del proponente e/o del distributore l'energia o altro sui lati liberi della struttura di ricarica e con una dimensione contenuta e proporzionata.

ARTICOLO 14 – MANUTENZIONE

1. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) Di fornire l'evidenza all'Amministrazione concedente dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
 - b) Di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
 - c) Di mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica elettrica dei veicoli elettrici posta su area pubblica oggetto della concessione all'esercizio dell'attività di fornitura corrispondente.
2. Nell'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari connessi alla concessione per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti specifici.
3. Dovrà essere garantita un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione straordinaria per il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo.

ARTICOLO 15 – RIMOZIONE E SANZIONI

1. Il Comune di Giulianova, con atto motivato del Responsabile dell'Area, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto a rimuovere il manufatto fuori terra e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario, l'Amministrazione procederà a norma di legge.

ARTICOLO 16 - DECADENZA

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) La violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di strutture di ricarica per i veicoli elettrici in area pubblica o delle condizioni, delle modalità, degli obblighi previsti in ambito del provvedimento di concessione, commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
 - b) L'uso improprio della struttura o l'esercizio dell'attività in contrasto con le norme vigenti;

- c) Il mancato rispetto, anche parziale, di quanto indicato all'art. 11 del presente Regolamento "Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica";
- d) Salvo diversa previsione contenuta in ambito del provvedimento di rilascio della concessione all'avvio dell'attività di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici, il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo nei 60 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione per occupazione di suolo pubblico.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'art. 17 septies della L. 134/2012.